



COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 6 Del 03/03/2011	OGGETTO: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Determinazione costi di esercizio e approvazione tariffe per l'anno 2011.
----------------------------------	--

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di marzo alle ore 14,50, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
SECCI/ANTONELLO	SINDACO	SI
DEIDDA/ROBERTO	ASSESSORE	NO
ALEDDA/CLAUDIO	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **2**
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PIERA PISANO .**

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **SECCI/ANTONELLO** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 23.07.1999, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 17 dicembre 2010 (G.U. n. 300 in data 24 dicembre 2010) è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

Visti:

- l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, con modifica dell'art. 49, comma 1, del d.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha disposto l'applicazione della tariffa rifiuti entro i termini previsti dal regime transitorio per l'integrale copertura dei costi;
- l'articolo 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il quale stabilisce i termini per l'integrale copertura dei costi del servizio, fissandoli in otto anni (2007) per i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni che nel 1999 hanno registrato un tasso di copertura inferiore al 55% ed in sette anni (2006) per i restanti comuni;

Tenuto conto quindi che, sulla base della predetta normativa, la quale continua ad applicarsi in forza di quanto disposto dall'articolo 264, comma 1, lettera i) del d.Lgs. n. 152/2006, tutti i comuni a far data dal 1° gennaio 2008 avrebbero dovuto applicare la tariffa di igiene ambientale in luogo della tassa smaltimento rifiuti;

Richiamato l'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

- a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'anno 2006, resta invariato anche per gli anni 2007, 2008 e 2009;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97;

Visto l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge n. 208 in data 30 dicembre 2008, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 194/2009, il quale prevede la possibilità per i comuni, qualora il nuovo regolamento per la disciplina della tariffa di gestione dei rifiuti non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, di adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Tenuto conto che in materia di tariffa di igiene ambientale sussistono ancora notevoli profili di incertezza, alla luce del mancato completamento del quadro normativo previsto dal Codice ambientale approvato con il decreto legislativo n. 152/2006, come anche della recente sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 che, avendo attribuito natura tributaria alla tariffa prevista dall'articolo 49 del d.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), impone l'obbligo al legislatore di rivedere la strutturazione normativa che presiede l'applicazione di questa entrata (IVA, riscossione, ecc.);

Ricordato in proposito che il legislatore, con l'articolo 14, comma 33, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 112), ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, affermando che la tariffa per ivi prevista non ha natura tributaria;

Ritenuto che allo stato attuale il passaggio dal regime tributario al regime tariffario non sia tutelato da un quadro normativo chiaro, idoneo a garantire certezza dei rapporti giuridici e del sistema di prelievo, e che, pertanto, sia opportuno confermare anche per l'anno 2011 la tassa smaltimento rifiuti quale regime di prelievo per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visti:

- l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita: "*Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (...) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.*"
- l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) il quale testualmente recita: "*Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*"

Rilevato in proposito che l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel prorogare sino all'attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere di regioni ed enti locali di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi di propria competenza, fatta eccezione per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ha confermato indirettamente la sussistenza di tale tributo e la possibilità per i comuni di applicarla;

Preso atto quindi che resta invariato per i comuni il potere di deliberare aumenti tariffari legati alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, al fine di conseguire la integrale copertura dei costi del servizio

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 17.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2009 e 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla determinazione delle nuove tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale prevede che, fino all'anno precedente a quello di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero:

- criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe di applicazione della tassa;
- possibilità di considerare l'intero costo di spazzamento dei rifiuti urbani esterni ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti in regime di privativa;

Ritenuto di:

non avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 392/2000, determinando il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani al netto del costo di spazzamento delle strade;

Visto il prospetto riportato sotto l'allegato a) contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 2011, per un totale complessivo di Euro 74.998,00;

Verificato che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2010 è quantificato in € 66.000,00;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e di raggiungere l'obiettivo di integrale copertura dei costi del servizio entro il 2012, assicurare per l'esercizio 2011 una copertura dei costi di esercizio pari al 88%, corrispondente ad un gettito della tassa smaltimento rifiuti di € 66.000,00;

Valutato che tale obiettivo possa essere raggiunto mediante:

- a) aggiornamento delle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (abitazioni, garage e autorimesse, locali di deposito, uffici, ecc.) in misura non inferiore all'80% della superficie catastale, così come previsto dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 311/2004;
- b) incremento del gettito ordinario a seguito del recupero dell'evasione fiscale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'allegato prospetto contenente le tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2011 (allegato b);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55, in data 21.12.2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che eventuali interventi normativi comportanti la modifica del regime di prelievo per il servizio di smaltimento rifiuti che dovessero sopraggiungere successivamente all'approvazione del presente provvedimento e tali da imporre la revisione delle decisioni assunte saranno tempestivamente presi in considerazione;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di confermare per l'esercizio 2011, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al d.Lgs. n. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
2. di *non avvalersi* della facoltà prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 e di *considerare/non considerare* nella determinazione dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa l'intero costo di spazzamento delle strade;
3. di approvare, in applicazione dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti e di quanto disposto al precedente punto 1), il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risulta dall'allegato prospetto riportato sotto la lettera a) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 74.998,00;
4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2011 così come riportate nella tabella che viene allegata al presente provvedimento sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
4. di stimare in € 66.000,00 il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2011, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate;
5. di dare atto che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari al 88%;
6. di inviare entro 30 giorni la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993;
7. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Comune di GADONI (Prov. NU)
UFFICIO TRIBUTI

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

**PROSPETTO DEI COSTI DI GESTIONE
E DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO
ESERCIZIO 2011**

Ris. - Cap.	ENTRATE	Importo
58	Tassa smaltimento rifiuti	66.000,00
	Agevolazioni tassa smaltimento rifiuti	
	Rimborso Ministero dell'istruzione tassa rifiuti istituzioni scolastiche	
	Fondo IVA servizi non commerciali (per la parte relativa al servizio rifiuti)	
TOTALE ENTRATE		66.000,00

Int. - Cap.	SPESE ¹	Importo
1090501	Personale e oneri contributivi (int. 01)	
	Personale addetto Ufficio Tributi Cat. (.....%)	
	Personale addetto al servizio smaltimento rifiuti Cat. (.....%)	
1090502	Acquisto di beni e materiale di consumo (int. 02)	
1090503	Prestazioni di servizi (int. 03)	
	Spese di raccolta e di smaltimento rifiuti	74.998,00
	Compenso al concessionario per la riscossione della tassa	
	Costi amministrativi e di gestione vari	
1090505	Trasferimenti (int. 05)	
	Rimborsi tassa smaltimento rifiuti	
	Rimborsi raccolta differenziata	
1090506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi (int. 06)	
	Interessi passivi su mutui	
1090507	Imposte e tasse (int. 07)	
	IRAP	
1090508	Oneri straordinari della gestione corrente (int. 08)	
TOTALE COSTI DI GESTIONE		74.998,00
A dedurre costo dello spazzamento in misura pari al% (solo per i comuni che non si avvalgono della facoltà di considerare l'intero costo)		
TOTALE COSTI DI ESERCIZIO		74.998,00

$$\text{RAPPORTO DI COPERTURA} = \frac{\text{ENTRATE} \times 100}{\text{SPESE}} = \frac{66.000,00 \times 100}{74.998,00} = 88\%$$

Comune di GADONI. (Prov. NU)
UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE ANNO 2011

Cat.componenti	N. nuclei	Superficie M.Q.	Coeff. KB	Quota superficie M.Q. in €.	Quota componenti In €.
1	72	7.592	0,8	0,10	42,29 *
1	235	25.078	0.8	0,28	42,29
2	99	12.964	1.6	0,28	84,57
3	86	11.136	2.0	0,28	105,71
4	73	8.534	2,6	0,28	137,42
5	13	1.488	3,2	0,28	169,13
6	4	449	3,7	0,28	195,56

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE PER PERIODI INFERIORI AI TRE MESI ALL'ANNO,.

Comune di **GADONI**. (Prov. .NU)
UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE ANNO 2011

Cat.com ponenti	Tipo attività	Superficie M.Q.	KC	Quota produzione mq. in €.	Quota superf. Mq. in €.
1	Musei, biblioteche, scuole		0,29	0,17	0,51
2	Distributori carburanti		0,44	0,26	0,91
3	Uffici, agenzie, studi prof.	301	0,90	0,53	0,91
4	Banche e Istit. Di credito	74	0,44	0,44	0,91
5	Negozi, Gioiellerie	307	0,94	0,55	0,91
6	Edicola, farmacia, tabacc.	76	1,02	0,60	0,91
7	Attività artigianali	656	0,78	0,46	0,91
8	Carrozzeria, autofficina	113	0,91	0,53	0,91
9	Ristoranti, trattorie	163	5,54	3,24	0,91
10	Bar, caffè, pasticcerie	313	4,38	2,56	0,91
11	Supermercato, pane, pasta	529	2,80	1,64	0,91
12	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	43	10,8	6,35	0,91
13	Mercato	8.000	0	0	0,10

**Parere espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**Parere espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

**IL SINDACO
SECCI ANTONELLO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PIERA PISANO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente il giorno
08/03/2011 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PIERA PISANO**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/03/2011,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PIERA PISANO**

GADONI, 03/03/2011